

**ACCADEMIA DI BELLE ARTI MACERATA**

**MANUALE INFORMATIVO PER LA  
SALUTE E LA SICUREZZA DEI  
LAVORATORI**

# INDICE

---

INDICE .....	2
INTRODUZIONE .....	3
LE FIGURE DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO.....	4
ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA .....	11
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI .....	13
RISCHI PER LA SICUREZZA CONNESSI ALL'ATTIVITA' .....	16
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (D.P.I.) .....	17
PIANO FORMATIVO .....	18
ESTRATTO PROCEDURE.....	19

## INTRODUZIONE

Al fine di eliminare o, quando non è possibile, ridurre al minimo i rischi esistenti sul luogo di lavoro, la normativa vigente in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene prevede specifici obblighi posti a carico di tutte le figure aziendali: datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore.

Secondo quanto disposto dall'art.36 del d.lgs.81/2008, Le forniamo, con la presente comunicazione, le informazioni connesse agli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi ed alla predisposizione del conseguente documento,

In premessa Le comunichiamo che:


è stato regolarmente costituito il Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo le previsioni dell'art.31 e seguenti del D.Lgs.81/08

Sono stati nominati o designati le seguenti figure che costituiscono l'organigramma aziendale per la sicurezza

### Fattori importanti per la sicurezza

i fattori principali dai quali dipende la sicurezza sul lavoro sono essenzialmente tre:

1. **Sicurezza di macchine, impianti ed attrezzature.** Alla loro efficienza (anche nel tempo) e sicurezza deve provvedere direttamente il Datore di lavoro.
2. **Conoscenza del lavoro.** È una necessità per il lavoratore, che vi fa fronte con la guida dei propri capi (dirigenti e preposti); questi gli daranno tutte le opportune istruzioni e lo seguiranno durante il lavoro.
3. **Comportamento.** Nelle pagine seguenti sono riportate una serie di norme di comportamento che si devono rispettare. In questo campo esse contano molto più dell'abilità, delle abitudini e, a maggior ragione, del cattivo esempio.



***L 'inosservanza delle norme di sicurezza e delle disposizioni in merito, impartite dai superiori, espongono ovviamente il trasgressore alle sanzioni ed ai provvedimenti previsti dalle Leggi vigenti e dal C.C.N.L. (Contratto di Lavoro).***

**Garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro non è un compito affidato esclusivamente al datore di lavoro;** tale impostazione è stata superata e radicalmente modificata, giacché al lavoratore è richiesta una partecipazione diretta, personale ed attiva nella gestione della sua sicurezza sul lavoro.

# LE FIGURE DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

---

## ***Le figure della sicurezza e salute sul lavoro***

E' prevista la presenza di alcuni soggetti aventi il compito di collaborare con il datore di lavoro nell'attività di prevenzione e tutela della sicurezza sul lavoro, ed in particolare:

1. il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
2. il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.S.P.P.);
3. il Medico competente
4. I lavoratori

## ***Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza***

A tale soggetto, che svolge un ruolo di tramite tra datore di lavoro, R.S.P.P. e lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza, sono attribuite una serie di funzioni.

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
- e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
- h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

### ***Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione***

E' colui che in azienda coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione, ovvero un insieme di persone e mezzi interni o esterni all'azienda (ente) che collaborano all'attività di prevenzione dei rischi. La legislazione stabilisce che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili (e degli addetti) ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

La funzione principale di tale organo è quella di cooperare con il datore di lavoro per migliorare, ove possibile, il livello di sicurezza e salute, attraverso l'esercizio di un'attività di prevenzione, controllo ed informazione per quanto riguarda la presenza di eventuali fattori di rischio sui luoghi di lavoro.

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

### ***Il Medico competente***

Il medico competente è presente solamente qualora esista l'obbligo di sorveglianza

sanitaria,

Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- j) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa

dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

- k) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- l) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### ***I lavoratori***

Per lavoratori devono intendersi le persone che prestano la loro opera alle dipendenze di un datore di lavoro; **non ha importanza che il lavoratore abbia col datore di lavoro un rapporto di subordinazione o di autonomia.**

Sono considerati lavoratori anche:

1. i soci lavoratori di cooperative;
2. i soci lavoratori di società, anche di fatto, che prestano la loro attività anche per conto della società;
3. gli utenti dei servizi di orientamento o formazione scolastica, universitaria e professionale, avviati presso datori di lavoro con scopo di perfezionare le loro scelte professionali;
4. i partecipanti a corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di:
  - a) macchine;
  - b) laboratori;
  - c) apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere;
  - d) agenti chimici;
  - e) agenti fisici e biologici;
5. gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari.

Sono esclusi dall'applicazione della normativa i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

### ***Obblighi dei lavoratori***

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale. **IN PARTICOLARE E' ASSOLUTAMENTE VIETATO ACCATASTARE MATERIALE DI QUALSIASI TIPO**

**LUNGO LE VIE DI FUGA ANCHE SE PROVVISORIAMENTE. IL MATERIALE VERRA' RIMOSSO SENZA ALCUN PREAVVISO.**

- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

***Obblighi del datore di lavoro non delegabili***

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

***Obblighi del datore di lavoro e del dirigente***

Il datore di lavoro e i dirigenti, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;



- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- l) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- m) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- n) elaborare il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- p) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- q) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- r) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- s) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

- t) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- u) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- v) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- w) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera p), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

## ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>ACCADEMIA BELLE ARTI</b>
<b>SEDELEGALE E OPERATIVA</b>	Piazza V. Veneto, 5 - 62100 Macerata MC
<b>SEDI OPERATIVE</b>	MACERATA – via Berardi, 6 MACERATA – corso Garibaldi MACERATA – p.zza Libertà MACERATA – via XX Settembre n.15 MACERATA – via Gramsci MONTECASSIANO – ex convento Clarisse
<b>DATORE DI LAVORO</b>	Evio Hermas Ercoli
<b>MEDICO COMPETENTE:</b>	Dr. Teseo Tesei
<b>RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI (RSL):</b>	Verducci Anna
<b>RESP.LE SERVIZIO PREV.NE E PROT.NE (RSPP):</b>	Ing. Fabrizio Pisani
<b>ADDETTI SERVIZIO PREV.NE E PROT.NE ESTERNI</b>	Ing. Gianluca Magnanimit Ing. Lorena Giuliodori Ing. Giorgio Meschini
<b>ADDETTI SERVIZIO PREV.NE E PROT.NE INTERNI</b>	
<b>PREPOSTI e RESPONSABILI ATTIVITA' DIDATTICA DI LABORATORIO</b>	Docente 1^ fascia Docente 2^ fascia
<b>DIRIGENTI</b>	Direttore Amministrativo Direttore attività didattica
<b>ADDETTI ANTINCENDIO</b>	Infussi Ester Loiacono Giovanni Trippetta Sonia Scirpoli Angela Cacciamani Alessandro Bistosini Claudio Gubinelli Marco Pierantoni Donatella
<b>ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO</b>	Infussi Ester Loiacono Giovanni Trippetta Sonia Scirpoli Angela Cacciamani Alessandro Bistosini Claudio Gubinelli Marco Pierantoni Donatella
<b>ALTRI ADDETTI SQUADRA EMERGENZA</b>	Docenti, Assistenti Vera Risso Iura Massimo

### **Responsabili dell'attività didattica in laboratorio**

L'art. 5 del DM 363/98 chiarisce che i compiti del Responsabile dell'attività didattica in laboratorio, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono:

- attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
- attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Inoltre, al Responsabile dell'attività didattica in laboratorio è assegnato un ruolo importante in materia di formazione ed informazione, infatti l'art. 6 del DM n. 363/98 chiarisce che:

- il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
- Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

---

L'analisi e la valutazione dei rischi cui sono soggetti i lavoratori durante lo svolgimento della loro attività lavorativa sono effettuate facendo riferimento ai seguenti criteri:

- innanzi tutto si è proceduto alla verifica della rispondenza del sistema di sicurezza e igiene del lavoro, già adottato in azienda, alle prescrizioni della legislazione e della normativa tecnica vigenti, che rappresentano il livello minimo necessario per il contenimento dei rischi;
- sono stati presi in considerazione successivamente gli infortuni avvenuti in azienda negli ultimi tre anni, per valutare se ci fossero particolari tipi di rischio che avessero già manifestato una loro probabilità di accadimento;
- infine si sono valutati i potenziali pericoli, associando la gravità del danno e una stima della loro probabilità di accadimento, derivanti dai locali e dagli impianti dell'azienda, dalle attrezzature impiegate, dai materiali e dai prodotti usati e, infine, dalle modalità operative esercitate per l'esecuzione delle attività lavorative con la seguente gradazione in relazione agli effetti:
  - pericoli con il rischio di conseguenze gravi sulle persone;
  - pericoli con il rischio del coinvolgimento di più lavoratori;
  - pericoli con il rischio di coinvolgimento del solo lavoratore addetto.

Sulla base di queste considerazioni, la valutazione del rischio, in relazione e alla probabilità di accadimento e alla gravità del danno, viene suddivisa in quattro livelli di entità, come si può desumere dalle tabelle successive.

### TABELLA DEI CRITERI PER LA STIMA DELLA PROBABILITÀ

VALORE	PROBABILITÀ	CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'ENTITÀ DEL RISCHIO
1	<b>BASSA</b>	L'evento dannoso è improbabile, la sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi indipendenti e poco probabili. L'evento non si è mai presentato durante l'attività produttiva.
2	<b>MEDIO-BASSA</b>	L'evento dannoso è poco probabile ma possibile. E' legato al contemporaneo verificarsi di più eventi non necessariamente indipendenti e di probabilità non trascurabile. L'evento si è verificato raramente durante l'attività produttiva
3	<b>MEDIO-ALTA</b>	L'evento dannoso è probabile. Tipicamente legato a funzionamenti anomali delle macchine e degli impianti, non rispetto delle procedure di lavoro, non utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione. L'evento si è verificato con una certa frequenza durante l'attività produttiva
4	<b>ELEVATA</b>	L'evento dannoso è altamente probabile. Con le stesse caratteristiche precedenti, tende a verificarsi diverse volte. L'evento si presenta molto frequentemente durante l'attività produttiva

### TABELLA DEI CRITERI PER LA STIMA DELLA MAGNITUDO

VALORE	MAGNITUDO	CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'ENTITÀ DEL RISCHIO
1	<b>BASSO</b>	Il danno è rapidamente reversibile e di scarsa entità. Non comporta l'abbandono del posto di lavoro
2	<b>MODESTA</b>	Il danno comporta una parziale limitazione funzionale reversibile in pochi giorni con completo ripristino della capacità lavorativa
3	<b>NOTEVOLE</b>	Il danno comporta una limitazione funzionale reversibile solo dopo un certo tempo con eventuale riduzione della capacità lavorativa
4	<b>INGENTE</b>	Il danno è irreversibile e comporta una notevole e permanente riduzione della capacità lavorativa, o l'inabilità, o la morte.

Per la stima del rischio si è utilizzata la nota formula:

$$R = P \times M$$

dove:

R = Rischio

P = Probabilità

M = Magnitudo

## TABELLE DEI CRITERI PER LA STIMA DEL RISCHIO (MATRICE DEL RISCHIO)

<i>Probabilità</i>					<i>Magnitudo</i>
Elevata (4)	LIEVE (4)	SIGNIFICATIVO (8)	ELEVATO (12)	ELEVATO (16)	
Medio-alta (3)	LIEVE (3)	LIEVE (6)	SIGNIFICATIVO (9)	ELEVATO (12)	
Medio-bassa (2)	TRASCURABILE (2)	LIEVE (4)	LIEVE (6)	SIGNIFICATIVO (8)	
Bassa (1)	TRASCURABILE (1)	TRASCURABILE (2)	LIEVE (3)	LIEVE (4)	
	Basso (1)	Modesta (2)	Notevole (3)	Ingente (4)	

## TABELLA DELLE SCALE DI PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE DA ATTUARE IN RELAZIONE ALL'ENTITÀ DEL RISCHIO

VALORE	ENTITÀ DEL RISCHIO	CARATTERISTICHE GENERALI E PRIORITÀ DEGLI INTERVENTI/MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
<b>B (1-2)</b>	<b>TRASCURABILE</b>	Livello di rischio trascurabile, non sono richieste azioni di miglioramento immediate. Si dovrà instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate
<b>M (3-6)</b>	<b>LIEVE</b>	Interventi correttivi da programmare con urgenza e comunque interventi migliorativi delle condizioni di prevenzione e protezione da programmare nel <b>medio termine</b> . Azioni per le quali vengono applicate delle procedure sottoposte a sorveglianza
<b>R (8-9)</b>	<b>SIGNIFICATIVO</b>	Interventi correttivi immediati e comunque interventi migliorativi delle condizioni di prevenzione e protezione da programmare nel <b>breve termine</b> . Azioni per le quali vengono applicate procedure consolidate in presenza di responsabili che autorizzano il lavoro
<b>G (12-16)</b>	<b>ELEVATO</b>	Interventi correttivi immediati e comunque interventi migliorativi delle condizioni di prevenzione e protezione da programmare <b>nell'immediato termine</b> . Azioni per le quali vengono applicate procedure consolidate in presenza di responsabili che autorizzano il lavoro. <b>Bloccare o limitare il ciclo produttivo fino alla predisposizione degli interventi correttivi.</b>

## RISCHI PER LA SICUREZZA CONNESSI ALL'ATTIVITA'

### MANSIONI INDIVIDUATE NEL DVR

Cod.	Mansione	Descrizione
A	Addetti ufficio	Svolgimento attività d'ufficio, prevalentemente al videoterminale, per attività amministrativa e di segreteria
B	Coadiutore scolastico	Attività di reception, movimentazione e stoccaggio materiale in arrivo, pulizie dei locali.
C	Docente Docente Laboratorio	Docenza, anche con uso di laboratori didattici, <b>Responsabile dell'attività didattica in laboratorio</b>
D	Studente	Svolge Attività di laboratorio

### VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

La valutazione si riferisce allo svolgimento dell'attività da parte di un lavoratore adeguatamente formato ed addestrato che opera con buonsenso, nel pieno rispetto delle procedure ove previste e indossando i DPI previsti.

Fattori di rischio individuati	Valutazione Rischi			
	ADDETTO UFFICIO	COADIUTORE SCOLASTICO	DOCENTE	DOCENTE CON LABORATORIO (*)
movimentazione di carichi	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile
rischio biomeccanico agli arti superiori	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile
utilizzo di agenti chimici	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile	Lieve
utilizzo di agenti cancerogeni	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
utilizzo di agenti biologici	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
utilizzo di videoterminale	Lieve	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile
utilizzo di macchine e attrezzature	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile	Lieve
lavori temporanei in quota	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile
esposizione a vibrazioni	Nulla	Nulla	Nulla	Trascurabile
esposizione a rumore	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile
esposizione ad atmosfere esplosive	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
esposizione a campi elettromagnetici	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile
Esposizione a radiazioni ottiche artificiali	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile
esposizione a lavoro elettrico	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
esposizione ad aggressioni	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile
stress-lavoro correlato	Basso	Basso	Basso	Basso
lavoro notturno	Nulla	Nulla	Nulla	Nulla
Urti, colpi, contusioni accidentali per urto con oggetti o scivolamento	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile

(\*) L'esposizione al rischio può variare in base alla tipologia di laboratorio (uso di prodotti chimici, uso di attrezzature rumorose e/o vibranti, ecc.)



## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (D.P.I.)

Per lo svolgimento dell'attività è prevista la consegna dei seguenti Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.):

Mansione	DPI (*)
Addetti ufficio	Si consigliano per sostituzione toner: Guanti monouso contro rischio chimico Facciale filtrante monouso per polveri
Coadiutore scolastico	Scarpe da lavoro con suola antiscivolo (EN 347) Guanti contro rischi chimici per pulizie (EN 374) Facciale filtrante monouso per polveri (EN 149) Occhiali di protezione contro schizzi (EN166)
Docenti in laboratorio con uso macchine utensili (laboratori: scenotecnica, tecnica del marmo, fonderia, ecc.)	Guanti in cuoio, Vectran o Kevlar (UNI EN 388) Guanti antivibranti (UNI EN 388, UNI EN 420) Occhiali di protezione (UNI EN 166) Tute antimpigliamento (UNI EN 510) Scarpe antinfortunistiche (cat. S1 – UNI EN 345) Otoprotettori (tappi o cuffie)
Docenti addetti all'uso di sostanze chimiche (laboratori: restauro, tecniche pittoriche, decorazione, disegno, camera oscura, ecc.)	Guanti contro rischio chimico (UNI EN 374) Occhiali di protezione (UNI EN 166) Tute di protezione del corpo (UNI EN 468) Facciale filtrante FFP2S (EN149) Mascherina per acidi e solventi con filtro combinato (EN405)
Studente in laboratorio	DPI in base alle attività di laboratorio

(\*) La dotazione di DPI potrebbe essere integrata per attività particolari (es. saldatura, ecc.)

## PIANO FORMATIVO

---

La formazione per tutti i lavoratori prevista dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.11 deve essere svolta prima dell'avvio al lavoro e comprende una formazione iniziale comprensiva di:

- **formazione generale di ore 4**
- **formazione specifica di ore 8**

In seguito è previsto un **aggiornamento per la parte specifica di ore 6 ogni 5 anni**.

La formazione dovrà essere integrata in caso di cambio di mansione

Nella fase di avvio al lavoro è previsto che il lavoratore venga affiancato da un preposto/lavoratore esperto che lo addestrerà all'uso di eventuali attrezzature, sostanze chimiche, procedure di sicurezza, ecc.

Il docente si configura come preposto durante le attività di laboratorio e dovrà pertanto effettuare una **formazione particolare aggiuntiva di ore 8** come previsto dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.11.

**Inoltre, il docente è tenuto a verbalizzare nel registro l'avvenuta informazione e formazione dei propri studenti per quanto concerne i rischio connessi alle attività di laboratorio e il comportamento da seguire in caso di emergenza.**

## ESTRATTO PROCEDURE

---

### ATTIVAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

Chiunque verifichi l'insorgere di uno stato di emergenza (fumo, incendio, persona infortunata, ecc.) deve:

- mantenere la calma
- avvisare immediatamente la Squadra di Emergenza interna (SE) o direttamente il Responsabile della SE (RSE).
- se non è possibile contattare SE o RSE chiamare direttamente i soccorsi esterni

**numero unico per le emergenze 112**

- avvisate ed allontanate le persone presenti.
- non usare estintori o idranti e non prendere iniziative di altro tipo se non si è stati appositamente addestrati.
- All'arrivo del RSE o dei soccorsi esterni seguire le loro indicazioni

In caso di EVACUAZIONE dei locali:

- Mantenere la calma
- Uscire celermente ma ordinatamente dai locali
- recarsi presso il PUNTO DI RACCOLTA e comunicare la propria presenza
- Non tornare mai indietro per non creare confusione e intralcio
- Non abbandonare il punto di raccolta senza autorizzazione.
- Restare in attesa del segnale di FINE EMERGENZA.

#### ESEMPIO DI CHIAMATA DEI SOCCORSI ESTERNI

L'informazione deve essere SINTETICA E COMPLETA. Comunicare:

1. **CHI**: il proprio nominativo, la posizione (locale e piano) e n° telefono a cui essere richiamati;
2. **COSA**: la tipologia dell'emergenza (ferita da taglio, incendio, fuga di gas, allagamento, ecc);
3. **COME**: entità dell'emergenza, il numero di persone ferite, intrappolate o disabili.
4. **DOVE**: il luogo in cui si è sviluppata l'emergenza (piano e locale, eventualmente indirizzo dell'edificio);

**Rispondere alle domande dell'interlocutore. Interrompere la telefonata SOLO su sua indicazione.**